



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 310

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Soranzo, Pavanetto, Casali, Formaggio, Razzolini, Piccinini, Centenaro e Maino

**DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEL
VENETO DEI VEICOLI PER DISABILI AUTORIZZATI AD ACCEDERE
ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 dicembre 2024.

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEL VENETO DEI VEICOLI PER DISABILI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

Relazione:

Il D.P.R. n. 503/1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, all’art. 11 rubricato “circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili” stabilisce al comma 3 che “la circolazione e la sosta sono consentite nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità”.

La regolamentazione delle zone a traffico limitato è affidata ai Comuni, come specificato dall’art. 7 del D. Lgs. 285/1992 “Codice della Strada” il cui comma 9 stabilisce: “I Comuni, con deliberazioni della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato ZTL tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, all’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale culturale e sul patrimonio.

Un primo intervento della Regione Veneto sulla regolamentazione dell’accesso alle ZTL avvenuto con la D.G.R. n. 197 del 26.02.2013 con riferimento ai taxi e alle auto noleggio con conducente, con cui si è proceduto all’approvazione di un Protocollo d’intesa, successivamente sottoscritto tra Regione del Veneto ANCI e i Comuni capoluogo di provincia, con l’obiettivo di semplificare ed uniformare le modalità di accesso nelle ZTL per tali categorie di veicoli.

Successivamente, con D.G.R. n. 1878 del 2016, è stato approvato lo schema di Accordo di adesione per l’esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle ZTL, ivi espressamente compresi i portatori di handicap, poi modificato ed integrato, per formalizzare l’adesione dei Comuni, su base volontaria, alla piattaforma informatica denominata “ZTL Network”, finalizzato a consentire il mutuo scambio delle targhe dei veicoli tra tutti i soggetti coinvolti.

* * *

Il Nuovo Codice della Strada stabilisce che gli autoveicoli appartenenti a determinate categorie di cittadini, tra cui i portatori di handicap, possono liberamente circolare in tutte le aree ZTL del territorio senza per questo dover incorrere in sanzioni, a prescindere dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

Attualmente l’accesso e la circolazione da parte delle persone titolari di contrassegno nelle zone a traffico limitato e nelle strade o corsie dove vigono divieti e limitazioni è garantito solo nel Comune di residenza di detti soggetti.

Questo perché l’assenza di scambio di informazioni tra i Comuni, di fatto, obbliga gli aventi diritto a fornire una preventiva comunicazione, oppure a fornirla entro le 48 ore successive, in caso di accesso in una ZTL di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione; la mancanza di detta comunicazione può determinare l’irrogazione di una sanzione amministrativa a

cui spesso consegue un ricorso che comporta costi e dispendio di tempo ed energie sia per il cittadino ricorrente che per la pubblica amministrazione.

Al fine di porre rimedio a tale situazione, la Regione del Veneto, preso atto della necessità di attivare uno scambio di informazioni tra le amministrazioni comunali, ha istituito il circuito “ZTL Network” che permette al possessore del c.d. Pass Blu di transitare liberamente nelle aree ZTL dei Comuni aderenti al network.

Il Comune che aderisce a “ZTL Network” condivide nel circuito, tramite “ViviPass” e gli applicativi già in uso per la gestione dei contrassegni per disabili, le targhe associate ai Pass Blu, permettendo ai propri cittadini di spostarsi fuori Comune senza l’onere di comunicare preventivamente il passaggio nelle ZTL di altri Comuni.

Questa infrastruttura informatica, messa a disposizione dall’Amministrazione regionale, consente lo scambio di dati e informazioni tra le pubbliche Amministrazioni e prevede che ogni passaggio su una ZTL venga controllato inizialmente sulla whitelist del Comune di pertinenza, scalando la richiesta alla whitelist provinciale fino ad arrivare alla whitelist regionale. Si arriverà all’emissione dell’eventuale sanzione solo in caso di riscontro negativo anche a quest’ultimo livello.

Si tratta in sostanza di un database unico a livello regionale di targhe associate ai permessi di circolazione per le persone con disabilità, finalizzato ad agevolare la mobilità delle persone titolari dei contrassegni su tutto il territorio della Regione Veneto, in quanto volto a verificare che la targa associata a un contrassegno sia abilitata ad accedere e circolare nelle zone a traffico limitato dislocate nell’intero territorio regionale.

In questo modo un cittadino diversamente abile non deve più preoccuparsi di richiedere l’autorizzazione ad accedere e circolare nelle zone a traffico limitato di Comuni diversi da quello di residenza, evitando adempimenti aggiuntivi.

Considerata l’importanza e la rilevanza sociale di garantire un servizio che consenta ai cittadini disabili di accedere liberamente a tutte le ZTL del Veneto in virtù delle autorizzazioni per la circolazione nelle ZTL istituite nei Comuni veneti, è necessario intraprendere un’azione mirata alla valorizzazione ed alla più ampia diffusione del progetto “ZTL network” attraverso un suo potenziamento e una sua più ampia e diffusa adozione da parte di quante più possibili amministrazioni comunali all’interno della Regione.

Ad oggi l’adesione a tale sistema è facoltativa e nel 2023 vi hanno aderito 280 Comuni su 560.

La presente proposta di legge ha pertanto la finalità di incentivare i Comuni che ancora non l’hanno fatto ad aderire al progetto “ZTL Network” in quanto solo con l’adesione della totalità dei Comuni veneti potrà essere effettivamente garantita la libera circolazione delle persone con disabilità.

La presente proposta di legge ha infatti la finalità:

- di realizzare il pieno rispetto della dignità umana, della libertà delle persone disabili e la loro piena integrazione nella società;*
- consentire la partecipazione delle persone disabili alla vita pubblica e privata, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;*
- consentire la mobilità, l’accesso e la fruibilità dei luoghi pubblici da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, permanenti o temporanee,*

rimuovendo gli ostacoli e le procedure che ad oggi rappresentano ancora un limite alla circolazione delle persone con disabilità, nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente garantiti di uguaglianza e di pari dignità sociale.

Allo stesso tempo si attuerà altresì un risparmio per la pubblica amministrazione in relazione alle procedure di ricorso avverso le sanzioni eventualmente irrogate prima della comunicazione della circolazione di titolare di contrassegno in un Comune diverso da quello di residenza.

Si potrà così ottenere il duplice risultato di offrire un migliore servizio al Cittadino che non si vedrà più notificare una contravvenzione per un'infrazione non commessa e per l'Amministrazione comunale che risparmierà risorse non dovendo più gestire i ricorsi.

L'articolo 1 definisce le finalità della presente proposta di legge, volta ad incentivare i Comuni ad aderire al progetto "ZTL network" nell'intento di rimuovere gli ostacoli e le procedure che ad oggi rappresentano ancora un limite alla libera circolazione delle persone con disabilità.

All'articolo 2 sono indicate le disposizioni attuative per le finalità di cui all'articolo 1, per favorire quindi l'esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonabili urbane (APU) e, ove consentito, nelle corsie riservate, prevedendo una modalità premiale per i Comuni che abbiano aderito al progetto "ZTL network".

Con l'articolo 3 si istituisce un tavolo tecnico permanente quale strumento di verifica dell'attuazione del programma "ZTL network", demandando alla Giunta regionale l'individuazione dei componenti e il relativo funzionamento sulla base di quanto indicato al comma 2 dell'articolo.

All'articolo 4 si evidenzia che, in fase di prima applicazione, verrà fornito ai Comuni aderenti al progetto un supporto formativo da parte della competente struttura regionale.

Infine, l'articolo 5 individua la clausola di neutralità finanziaria derivante dell'attuazione del presente progetto di legge.

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEL VENETO DEI VEICOLI PER DISABILI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

Art. 1 – Finalità.

1. La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto regionale secondo il quale la Regione opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità (articolo 6), favorisce la libera circolazione in tutto il territorio regionale delle persone con disabilità, in particolare qualora siano a bordo di veicoli muniti di autorizzazione per accedere e transitare in zone a traffico limitato (in seguito ZTL), ottimizzando le procedure e gli strumenti a carico dei Comuni e riducendo gli oneri per i cittadini con disabilità.

2. A tal fine la Regione favorisce l'adesione dei Comuni al modello organizzativo e alla piattaforma informatica regionale di cooperazione applicativa, denominati "ZTL Network", che consentono il mutuo scambio, tra gli enti coinvolti, delle informazioni relative alle targhe dei veicoli abilitate al transito nelle ZTL tramite l'applicativo web denominato "ViviPass" e altri già in uso, al fine di permettere ai possessori del contrassegno per disabili di accedere e transitare liberamente nelle aree ZTL dei Comuni aderenti al progetto "ZTL Network".

Art. 2 - Disposizioni per favorire l'esercizio coordinato nel veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonabili urbane (APU) e, ove consentito, nelle corsie riservate.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, nel disciplinare i criteri e modalità di partecipazione ai bandi per l'erogazione di contributi ai Comuni a sostegno di interventi e progetti relativi a viabilità, sicurezza e videosorveglianza, acquisto di mezzi per disabili, inserisce un punteggio premiale per i Comuni che abbiano aderito al progetto "ZTL network".

Art. 3 - Costituzione di un tavolo tecnico permanente.

1. Presso la Giunta regionale viene costituito un tavolo tecnico permanente con lo scopo di evidenziare le eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione del progetto "ZTL network", attuare le opportune integrazioni al progetto e alle sue procedure, promuovere iniziative atte a favorirne la divulgazione e l'utilizzo, esercitare il controllo sull'effettiva operatività da parte dei Comuni che hanno già aderito al progetto;

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è formato da:

- un rappresentante dei Comuni;
- un rappresentante della Polizia Locale;
- un rappresentante delle Province;
- un rappresentante della Regione Veneto;
- un rappresentante tecnico della Regione Veneto.

3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, i soggetti che compongono il tavolo tecnico e le modalità di funzionamento del medesimo.

Art. 4 - Norma di prima applicazione.

1. In fase di prima applicazione della presente legge la Regione fornisce un supporto formativo ai Comuni che aderiscono al progetto “ZTL network” mediante le competenti strutture della Direzione Enti Locali, Procedimenti elettorali e Grandi Eventi.

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

INDICE

Art. 1 – Finalità.....	5
Art. 2 - Disposizioni per favorire l’esercizio coordinato nel veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonabili urbane (APU) e, ove consentito, nelle corsie riservate.....	5
Art. 3 - Costituzione di un tavolo tecnico permanente.	5
Art. 4 - Norma di prima applicazione.	6
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.	6